

LO SVOLGERSI
DELLA DIMENSIONE NORMATIVA
DELLA CHIESA
NEL PERENNE ANTAGONISMO
DELLE SUE FORZE ENDOGENE
(DIRITTO, FILOSOFIA E TEOLOGIA),
TRA POST-CONCILIO E POST-MODERNITÀ*

FABIO VECCHI

DI fronte ai tre volumi che compongono gli *Studi* dedicati a Giuseppe Dalla Torre appare istantanea l'impressione di una lettura polifonica, ma non uniformante, convergente verso la questione antropologica: l'uomo postmoderno, pur disilluso (anche dalle infide e labili categorie giuridiche imperanti, non più baluardo di certezza), resta perennemente orientato alla ricerca di Dio, proteso ad una risposta qualitativa riguardo a quella vagheggiata "dignità" dello statuto umano cui il giurista perviene per freddo tecnicismo.

È dunque naturale che, come si evince dai ringraziamenti dei curatori Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo e Vincenzo Turchi, i contributi dei centoventuno Autori riflettano in diversa misura le traiettorie esplorative del percorso intellettuale e scientifico battuto da Giuseppe Dalla Torre che, delle ricadute antropologiche dovute alla fusione tra spiritualità ed immanenza tra Legge di Dio e leggi degli uomini, si è reso preclaro interprete.¹ È questo uno dei tratti caratteristici degli *Studi*: l'aver posto i termini di una discussione aperta sui temi fondamentali e "non negoziabili" della Chiesa in una dimensione costruttiva tra le diverse prospet-

* A proposito di *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo e Vincenzo Turchi, vol. I. *Diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. xxvii + 663.

¹ È opportuno rammentare il poliedrico orizzonte di indagine dello studioso, attestato non solo dalla quantità materiale (oltre 500 titoli) della produzione scientifica di cui è autore, ma dalla scelta degli argomenti con cui si è misurato: scelta in certa misura "obbligata" dalla formazione di credente e di giurista in aperto confronto dialettico con i temi etici, politici e più latamente esistenziali che interrogano la condizione del fedele nella società umana. Per tutti, G. DALLA TORRE, *La città sul monte: contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Roma, 2002.

tive, senza veti ideologici ed in linea con una scuola di pensiero orientata alla composizione dialettica e plurale delle molteplici sensibilità “che non è recinto escludente i diversamente pensanti, ma fucina di confronto e di dialogo aperto e cordiale” (p. xviii).

Al tratteggio del ponderoso *curriculum* accademico ed istituzionale del Maestro (pp. xix-xx) segue un succinto e denso profilo editoriale (pp. xxi-xxv) nel quale si sottolinea oltre all’incessante impegno scientifico che ha valicato il traguardo del mezzo secolo, il contributo di preconizzatore di versanti disciplinari nuovi, solcati con strumenti di indagine che avrebbero sollecitato ulteriori sentieri di ricerca tra gli studiosi di settore. La ragguardevole mole di scritti, tra pubblicazioni scientifiche comprendenti monografie, saggi, voci enciclopediche e curatele, a partire dal 1970 sino al 2014, è raccolta cronologicamente nella sezione Pubblicazioni (pp. xxvii-lx).

Il Volume I raccoglie i contributi di diritto canonico offerti da quarantacinque studiosi di diversa estrazione e formazione culturale, laica o clericale, a testimonianza dell’attenzione trasversale alla speciale congiuntura storica della Chiesa. Gli *Studi* manifestano l’interesse e le attese che la nuova età riformista intrapresa dalla Sede petrina e dalle istituzioni centro-periferiche di governo ha generato sui giuristi. Una transizione segnata dall’impronta di un aggiornamento nel contempo innovatore e moralizzatore avviato da Benedetto XVI (del quale si sottolinea l’originaria iniziativa riformista) e più vigorosamente sostenuto nell’attuazione da papa Francesco. I contributi raccolti fotografano una Chiesa in cammino, le sue pulsioni organizzative, costitutive, in perenne plastica trasformazione morfologica, le sue dinamiche di adattamento al divenire della società e ai dubbi dell’uomo. È questo il segno più chiaro dell’osmosi tra dottrina e realtà pulsante della Chiesa.

Detti contributi possono agevolmente ricondursi ai classici filoni di indagine, con speciale attenzione per la tematica processuale, trattata con taglio strettamente tecnico (Arroba Conde; Bonnet; Burke; Llobell; Monea; Montini) o con un più ampio respiro conciliare, in prospettiva evolutiva (Falchi; Musselli).

In diretta contiguità con dette tematiche, l’argomento matrimoniale in prospettiva canonica-sacramentale è estensivamente percorso in ampiezza (De Paolis; Girotti; Fornés; Zuanazzi) predominante sulla problematica della famiglia (Coppola). Una spaziosa finestra è aperta sull’innesto del diritto canonico con i paradigmi culturali (Bertone; Bianchini-Jesurum), anche nei risvolti più complessi, legati alla *caritas* (Grocholewski) e nelle attuali sfide sui temi etici o puramente umanitari (Mogavero; Nicora; Sgreccia).

La proiezione del momento giuridico negli spazi culturali si apre al dato storico con vari contributi che, in diversa angolazione, ne ricostruiscono le origini, sia remote (Carnì; Ferme; Punzi-Nicolò), sia recenti (Arrieta; Baura;

Feliciani; Minelli; Rivella), talvolta anche attraverso il ritratto di singole personalità ecclesiali (Navarro).

Un adeguato segmento di riflessione è poi assegnato al diritto penale canonico (Bettetini) nella sua evoluzione normativa recente (Cito) e nelle complesse implicazioni sociologiche e criminose (Boni).

È indubbio, in ogni caso, l'intreccio concettuale che lega strettamente queste tematiche: si tratta di un'osmosi il cui impianto basale non va rintracciato solo nell'orizzonte, pur congruente, della teoria generale del diritto canonico, perché tale versante, indiscutibilmente presente in questi *Studi* sia in un approccio statico, consono alla Chiesa-organizzazione (Bertolino; Miñambres), che dinamico e riformista (Dammacco; Navarro-Valls; Saraceni), accoglie a tutta evidenza anche una dimensione filosofica e teologico-liturgica (Cocopalmerio; Errázuriz; Sabbarese).

La stretta interdipendenza dei contributi trova nello snodo storico e dogmatico nel Concilio Vaticano II il massimo comune denominatore di ogni riflessione, positiva o spirituale, dogmatica o di prassi, intertemporale ed ecumenica che il giurista intenda operare sul tessuto connettivo del diritto della Chiesa. Il Concilio resta l'evento su cui il diritto canonico, ed i suoi interpreti, identifica ancora oggi il suo cardine dinamico, il suo naturale asse di rotazione, pur nell'evenienza di aggiornamenti che segnano il lungo tratto storico del post-concilio (Fantappiè), in cui le ragioni del dialogo (Tavani) si incrociano con rinnovate esigenze di riforma (Cozzolino) e di innovazione, senza mai sconfessare l'identità spirituale fondante (Fumagalli-Carulli; Ricciardi Celsi; Valdrini).

JUAN IGNACIO ARRIETA, *L'amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney* (p. 1-18) illustra le esigenze pastorali cui la nuova figura eretta nella diocesi di Campos in Brasile (2002) si è indirizzata e le sue peculiarità strutturali, anche in rapporto ad altre configurazioni assimilabili quali circoscrizioni ecclesiastiche personali (can. 371 §2 CIC). L'A. rimarca diversità tipologiche causa di "incertezza giuridica" risolubili col rinvio al modello consolidato delle prelature personali (cann. 294-297 CIC). MANUEL J. ARROBA CONDE, *Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel diritto canonico* (pp. 19-36) espone un commento esauriente circa "l'orientamento personalista" presente nelle norme processuali canoniche tra i due Codici, prendendo spunto dalla "*Dignitas Connubii*" e dall'insegnamento conciliare fatto proprio anche da papa Francesco. L'A. analizza così i principi del processo canonico ed afferma che la persona deve restare al centro dell'atto processuale, che non si riduce a tecnica processuale, salvo deprimere la dimensione pastorale che ne è l'asse portante. EDUARDO BAURA, *Le radici conciliari delle prelature personali* (pp. 37-53) offre un'interessante ricostruzione delle prelature personali su due piani prospettici: le ragioni storiche e conciliari (decr. *Presbyterorum ordinis*, n.

10) della loro configurazione tenendo conto delle gravi problematiche (la recezione della figura conciliare) ad esse riconducibili nel CIC e nella dottrina.

Lo scritto di RINALDO BERTOLINO, *Peregrinazioni intorno al diritto ecclesiale* (pp. 54-65) è un'ottima sintesi sul giurista che riflette sulla natura misterica della Chiesa e del suo diritto. L'A. ricorda che il canone non è semplice *nomos*, ma, sulla scia di Guido da Baisio, "*regula vel mensura*" di una *societas perfecta* ma *semper reformanda* entro l'ordine della Salvezza. TARCISIO BERTONE, *La Chiesa e la cultura* (pp. 66-74) contrappone due modelli, il *lógos* cristiano (per il quale "la cultura si situa nell'ordine dell'essere e non dell'avere") e l'ideologia della prassi, innestandoli nell'esperienza di fede del popolo messicano. ANDREA BETTETINI, *Societas delinquere potest. La responsabilità penale degli enti in diritto canonico* (pp. 75-93) espone i tratti peculiari della l. SCV n. VIII, 11 luglio 2013 sulla responsabilità penale degli enti vaticani, con cui papa Francesco ha reintrodotto, rianimandolo dalla storia (dalla Tradizione scritturale al CIC '83 transitando attraverso la canonistica classica di Innocenzo IV e il pensiero di Bartolo da Sassoferrato), il principio di responsabilità penale delle persone giuridiche nell'ordinamento canonico.

Un pregevole innesto nella prospettiva moralistico-letteraria dantesca (*Divina Commedia e Monarchia*) della laicità della società politica – in cui è chiara la distinzione tra ordine di Dio e di Cesare –, con accenti sul tema della giustizia e dell'autorità deputata ad attuarla, è proposto da DANIELA BIANCHINI JESURUM, *Considerazioni sul pensiero politico dell'Alighieri. Spunti di indagine in tema di laicità e di impegno politico dei cristiani* (pp. 94-123). L'A. coglie la radice evangelica della laicità dantesca e ripercorre l'evoluzione del duplice ordine di potestà volte a realizzare il bene pubblico, sino alla sintesi ratzingeriana della "laicità positiva".²

GERALDINA BONI, *Casi controversi di martirio nel diritto canonico* (pp. 124-149) svolge un'analisi puntuale e ben circostanziata delle ipotesi di martirio in *odium fidei*, attraverso i casi storici del Novecento (Tito Brandsma; Massimiliano M. Kolbe; Oscar A. Romero). L'A. approfondisce con grande attenzione il modello emblematico ed attualissimo di "marcatore genetico" contro "l'irriducibile anticristianesimo della mafia"³ di cui è eroico latore e tragica vittima sacrificale don Pino Puglisi.

Il paradigma "*veritas et non auctoritas facit legem*" applicato alle dichiarazioni di parte ha recuperato spazi nel Concilio Vaticano II e, poi, nei cann. 1536 e 1679 CIC '83. La giurisprudenza di Rota, ci dice PIERO ANTONIO BONNET, *La*

² Tra i vari richiami al suo pensiero, speciale menzione è a: G. DALLA TORRE, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani della modernità*, Roma, 2008.

³ Con molteplici rinvii all'opera di Dalla Torre, spec. vedasi G. DALLA TORRE, *Santità e diritto. Sondaggi nella storia del diritto canonico*, Torino, 2008²; ID., *Don Pino Puglisi ucciso in odium fidei: la fede che ama la terra*, «Iustitia», 66, 2013.

valutazione giudiziaria delle dichiarazioni di parte (p.150-162), ne dà conferma anche con l'ammissibilità della confessione extragiudiziale per il bene pubblico. RAYMOND LEO BURKE, *Error iuris quale capo di nullità di matrimonio* (pp. 163-171). L'A. propone una disamina tecnica con rilievi di natura probatoria sull'incidenza dell'*error iuris* sul consenso matrimoniale (ex cann.1096-1099 CIC), per concludere, seguendo Giovanni Paolo II, a non indulgere all'"inventiva interpretativa".

Interessante e ben documentata appare la ricostruzione delle fonti storico-archivistiche relative alle vicende di genesi e declino del *ius spolii* episcopale esercitato dai vescovi metropolitani sui suffraganei nel meridione italiano dal post-tridentino in avanti, specie calabrese (S. Severina; Otranto; Acerenza-Matera, Conza) proposta da MATTEO CARNÌ, *Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei. Contributo alla storia del diritto canonico nell'Italia meridionale* (p.172-196). DAVIDE CITO, *Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio* (pp. 197-213) rivisita le tappe evolutive del diritto penale canonico con riferimenti incrociati tra CIC e CCEO, in tensione tra via amministrativa e via giudiziaria, e i punti problematici a partire dal *M.P. Sacramentorum sanctitatis tutela* (2001) e successivi aggiornamenti (2002, 2003 e 2010), con speciale attenzione per l'apporto riformista inteso a comporre il rigore e la *caritas* (*iniquitas* e *pietas*), impresso da Benedetto XVI al Libro VI CIC.

Dall'analisi del pensiero di Benedetto XVI (*Caritas in veritate* e *Gesù di Nazareth*) FRANCESCO COCCOPALMERIO, *L'ontologia del diritto in alcuni scritti di Benedetto XVI* (p.214-220) desume, da un lato, che Dio, fattore riabilitante dei diritti umani, ne degrada il dato ideologico ereditato dal legislatore umano; dall'altro, che tale tensione spirituale emerge in via speculare nella natura apodittica e casuistica del diritto infuso nel Codice dell'Alleanza.

Poste a confronto le due etiche (della sacralità e della responsabilità) della vita e analizzato l'impianto del "minimo etico" della l. 40/2002, RAFFAELE COPPOLA, *Profili etici e giuridici del trattamento dell'infertilità di coppia* (p.221-228) non esclude una conciliazione tra prospettiva laica e cattolica sul "dono della vita".⁴ MARIASSUNTA COZZOLINO, *Primi interventi di Papa Francesco per una riforma degli organismi economico-finanziari della Curia romana: spunti di riflessione* (pp. 229-242). L'A. riassume le iniziative di riforma volute da papa Francesco in avvio del pontificato, con speciale attenzione alle esigenze di allineamento alla trasparenza della finanza internazionale, individuando anomalie e soluzioni agli insorgenti conflitti di potestà tra organi istituzionali vaticani.⁵ GAETANO DAMMACCO, *L'esercizio del potere nella Chiesa cattolica:*

⁴ Vengono citati, tra gli altri temi, G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, Torino, 1993.

⁵ I richiami alla recente legislazione vaticana antiriciclaggio sono corroborati dal rinvio al magistero riformista di Francesco e agli scritti di Giuseppe Dalla Torre sull'argomento.

la potestà di governo e il dovere di servizio (pp. 243-262) propone un esame estensivo del potere di governo ecclesiale che, nell'ottica riformista di "work in progress" di papa Francesco, tende verso il servizio e la sinodalità decisionale. La comunità ecclesiale si conferma "popolo di Dio nella duplice dimensione verticale e orizzontale" designando un potere di governo coerente con una Chiesa di comunione, a scapito del dominio autoritario.

A sviluppare un'indagine accurata sull'allocuzione di Benedetto XVI alla Rota, con rinvio all'insegnamento wojtyliano sull'incidenza propositiva della fede, e alle sue radici di grazia e natura, alla conservazione (da provare caso per caso, ex can. 1099 CIC) del progetto del *bonum coniugum* matrimoniale, è VELASIO DE PAOLIS, *Fede e matrimonio. Riflessioni sul tema a partire dall'allocuzione del Papa Benedetto XVI alla Rota romana del 26 gennaio 2013* (pp. 263-278). La vitalità del *phoedus* matrimoniale-sacramentale supera ogni *vulnus*, salvo l'errore essenziale o la condizione (can. 116 CIC). CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *La sacra liturgia, specie i sacramenti, quale bene giuridico ecclesiale* (pp. 279-297). È un'intensa analisi della liturgia nei suoi rapporti, tutt'altro che conflittuali, con i sacramenti e il diritto, quale strumento per la celebrazione del mistero: ragion per cui la liturgia oltrepassa lo stadio formale-normativista per manifestare, avendo essa stessa "indole teologica", la sua natura espressiva del Corpo mistico di Cristo.

Dopo aver ampiamente sottolineato la continuità del pensiero di Francesco con i predecessori, e specialmente con Benedetto XVI circa l'indole pastorale dell'attività giudiziaria chiamata a coniugare verità e carità, FRANCESCO FALCHI, *Il primo discorso di Papa Francesco alla Rota romana alla luce del magistero espresso dai suoi predecessori nelle allocuzioni al Tribunale Apostolico* (p.298-315) indica anche un elemento distintivo: Francesco fa appello all'"*animus communitatis*" per condividere con i fedeli ricorrenti la sorte del giusto processo.⁶

L'orientamento "deviazionistico" tra diritto canonico e teologia delineato da Gérard Fransen permane tuttora. CARLO FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica nel post-concilio* (pp. 316-338) indaga sulle ragioni della dannosa separazione per poi esaminare i principali tentativi di ricomposizione. L'impossibilità di una *reductio ad unum* dei molteplici modelli dottrinali (modello dell'Incarnazione di Journet; della Scuola di Navarra; della Chiesa-sacramento; della Chiesa-comunione) impone all'A. una soluzione dialettica e multipolare che riscopre, tra l'altro, al netto di pericolose derive interpretative, le sinodalità e la funzione salvifica del diritto. GIORGIO FELICIANI, *Le proposte del cardinale Pietro Gasparri nella Plenaria del 18 giugno 1925 per un regolamento delle conferenze episcopali* (p.339-350). In un foglio d'ufficio di Curia del Gasparri è tratteggiato uno schema di disciplina comune per le Conferenze

⁶ Con costanti richiami all'insegnamento magisteriale dei pontefici da Pio XII a Francesco.

episcopali. Nell'esaminarlo, l'A. ne sottolinea l'attualità con i contenuti della *Evangelii gaudium* (2013) di papa Francesco.

A sostenere che il ruolo dei papi nell'autenticazione delle collezioni canoniche è centrale tra XII-XIII sec. è BRIAN EDWIN FERME, *Novus habitus mentis: the Popes and the authentic collections of canon law in the thirteenth century* (pp. 351-370). L'attività di Innocenzo III (v. bolla *Devotioni vestrae* per la *Compilatio Tertia*), di Onorio III e Gregorio IX esprime la nuova mentalità volta all'affermazione del *ius commune* della Chiesa.

Una volta riassunte le cause codiciali di scioglimento del matrimonio (morte; inconsumazione; privilegio paolino; poligamia e impossibilità di vita in comune; privilegio della fede) e il fondamento naturale della sua indissolubilità (*una caro*), JUAN FORNÉS, *Consideraciones sobre la disolución del vínculo coniugal* (pp. 371-388) avverte che la soluzione del tema poggia su motivazioni dottrinali "non del tutto soddisfacenti", dovute a ragioni "*que sobrepasan los límites puramente especulativos humanos*". Poiché detti limiti corrispondono alla natura misterico-sacramentale del vincolo possono essere affrontati attraverso la "*enseñanza magisteriales y la praxis de la Iglesia*". OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il Concilio Vaticano II e il matrimonio canonico: capacità e consenso nella convergenza tra pastorale e diritto* (pp. 389-404) tenta un'analisi tra aggiornamento conciliare e CIC '83, con speciale accento sui cann.1055 e 1057 dell'istituto matrimoniale, di cui delinea tre profili insoliti in dottrina e giurisprudenza. Nel sostenere il contributo positivo dell'"ermeneutica della riforma" che, a differenza dell'"ermeneutica della rottura", garantisce "la novità nella continuità" nella revisione del CIC, l'A. paventa la "crisi del vivere secondo il diritto" in modo superficiale, indice di un venir meno dell'obbligatorietà morale del diritto canonico, rimediabile con un "supplemento di dialogo tra pastorale e diritto". GIANFRANCO GIROTTI, *Fede e matrimonio-sacramento* (pp. 405-409) approfondisce il problema dei matrimoni celebrati dai cd. "battezzati non credenti", ammettendo possibili riletture del can.1055, ma nel rispetto del principio dell'inseparabilità tra contratto e sacramento. ZENON GROCHOLEWSKI, *Carità intellettuale specialmente dell'Università Cattolica* (pp. 410-418) propone il nesso "carità intellettuale" nel quadro della cultura pluralista amministrata nei luoghi istituzionali del sapere e dei rischi di falsificazione, attraverso tre domande capitali sulla carità, specialmente nelle sedi accademiche. La riflessione recupera il fondamentale contributo intellettuale di Giovanni B. Montini e dei suoi successori apostolici, memore dell'insegnamento di S.Paolo sul ruolo centrale della carità (1 *Cor.*, 13.8-13).⁷

Affronta un delicato tema tecnico ex can.1400 §2 ed esamina le condizioni sulla competenza della Segnatura Apostolica a giudicare un ricorso al decre-

⁷ Cfr. i ricorrenti richiami all'insegnamento di GIOVANNI PAOLO II, *Fides et Ratio* (14 settembre 1998) e di BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate* (29 giugno 2009).

to decanale di reiezione della domanda (ex art.51 *Normarum* RR 1994) JOAQUÍN LLOBELL, *Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda. A proposito dell'art.51 della Norme della Rota romana* (419-440). Esposte le sue perplessità in ordine all'esclusione di impugnativa dinanzi alla Segnatura, salvo ferire il "corollario del diritto al doppio grado di giurisdizione (in ambito) alla tutela giurisdizionale dei diritti", l'A. conclude per la sicura impugnabilità, ed auspica la rivitalizzazione di antichi istituti (*exceptio iudicati e restituito in integrum*) garanti dello stato delle persone.

CHIARA MINELLI, *Pio X e il processo di codificazione delle norme sui parroci. L'esperienza del pastore e le scelte del legislatore* (pp. 441-453) sulla scia degli studi di Dalla Torre,⁸ si sofferma su due controversi temi dell'ufficio parrocchiale sui quali fu decisivo l'apporto del decreto *Maxima cura* di Pio X. Emerge qui la potenza del pensiero piano che, sull'inamovibilità dell'ufficio parrocchiale e la *lex concursus* per accedere alle parrocchie vacanti, elegge la codificazione a mezzo tecnico per raggiungere il bene. JESÚS MIÑAMBRES, *Principi di organizzazione del governo patrimoniale delle entità ecclesiastiche* (pp. 454-466) analizza i principi di organizzazione (da non confondere con i principi di direzione dell'azione amministrativa) che sovrintendono in senso dinamico l'attività giuridica di enti ed uffici ecclesiali. Si tratta del principio teologico; di autonomia; di sussidiarietà; di corresponsabilità; di collaborazione interorganica, da cui diverge il solo principio di autonomia, che è, in verità, una dimensione essenziale della Chiesa.

Quello di DOMENICO MOGAVERO, *La sfida educativa nel mediterraneo, crocevia di popoli, culture, fedi* (pp. 467-484) è un affresco sul massiccio fenomeno immigratorio nel teatro del *Mare nostrum*, poggiate, tra le altre problematiche, sulla "sfida educativa" ed un dialogo pluriforme, in una utopica sintesi di culture.⁹ PAOLO MONETA, *Il rafforzamento della Rota romana* (p.485-498) tenendo conto della normativa processuale vigente (*Istruz. Dignitas connubii*, 2005 e *Lex propria* della Segnatura Apostolica) riassume attraverso l'analisi delle cinque facoltà speciali (da esse distinguendosi la V^o, quale invito agli Avvocati rotali nella celerità al disbrigo del proprio ufficio) approvate con *Rescriptum* da Benedetto XVI *ad experimentum*, il rafforzamento della Rota Romana.

Riguardo alle formule processuali "inutili", GIANPAOLO MONTINI, *Claudatur cum indicatione loci* (can.1612, §4). *Il luogo della decisione giudiziale canonica tra realtà, formalità e motivo di nullità* (p.499-510) si concentra sull'indicazione del luogo della decisione giudiziale e, richiamati i relativi cann.1612 §4, 1622

⁸ Cfr. G. DALLA TORRE, *Pio X e il Codice di diritto canonico*, in *Arch. Giur. F. Serafini*, 221, Modena, 2001; ID., *Il Codex Iuris Canonici*, in AA.Vv., *Pio X. Un papa e il suo tempo*, Milano, 1987.

⁹ Con plurimi richiami a FRANCESCO, Esort. Apost. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013).

n.4 e 1649 §1, unita la giurisprudenza, suggerisce la combinazione tra i due principi della relatività dell'incompetenza territoriale e dell'invalidità dell'esercizio di potestà extraterritoriale.

Allo scopo di riconciliare con la Chiesa i fedeli separati o divorziati vittime di un fallimento matrimoniale, LUCIANO MUSSELLI, *Riflessioni e ipotesi sulle prospettive evolutive in tema di nullità e scioglimento dei matrimoni canonici* (pp. 511-520) auspica una riforma della disciplina matrimoniale canonica che, in base ai principi di decentramento e sussidiarietà, adegui alla dimensione locale, desacralizzandoli, i principi legali generali.

LUIS NAVARRO, *Alvaro del Portillo e la normativa sulle associazioni di fedeli* (pp. 521-529) esamina un saggio (*Ius associationis et associationes fidelium iuxta C.V.II doctrinam*, 1968) con cui Del Portillo affronta un tema in ombra nel CIC '17: il diritto di associazione dei sacerdoti, come ipotesi normativa privatistica, dimostrandone la piena sintonia col rispetto dei vincoli gerarchici episcopali.¹⁰ RAFAEL NAVARRO-VALLS, *El dinamismo apostolico personal del fel cristiano* (p. 530-544). Il Concilio Vaticano II e il can. 225 §2 CIC aprono all'azione evangelica del laico nel mondo, come risposta dinamica del fedele all'avanzare del secolarismo e alla catastrofe della memoria storica europea del xx secolo (Brandmüller): missione oggi complicata dall'"antimerchantilismo moral" e dalla religiosità "light" che relativizza quei valori "non negoziabili" che sarebbero la base della nuova evangelizzazione.

Il testo della Bolla *Celebri fama* (1172) di Alessandro III solleva molteplici interrogativi sulla legittimazione territoriale del potere nella speculazione medievale, largamente intrisa della necessità di porre un ordine alle cose umane. Nel mutare dei tempi, ci dice ANGELA MARIA NICOLÒ PUNZI, *Gli interventi pontifici sui territori insulari nel medio evo* (pp. 545-552), resta intatto, tuttavia, il dogma dell'alta potestà papale, in base al fine *pium et laudabile* inteso *pro exaltatione fidei*. ATTILIO NICORA, *L'impegno dei cristiani nella vita politica e civile "come stranieri e pellegrini, come uomini liberi, come servitori di Dio"* (pp. 553-560). Con un acuto richiamo tra passato e presente, lamentando l'attuale "libertà abusata", l'A. riflette sulla I° Lettera di Pietro (vv. 11-17, c. 2) quale straordinaria esortazione ai cristiani, al contempo stranieri (*pàroikoi*) e pellegrini (*parepidèmoi*) "con il piede alzato" e, nel contempo, "uomini liberi, come servitori di Dio", in simbolico transito verso Dio, nel rapportarsi concreto con le istituzioni civili.

FRANCESCO RICCIARDI CELSI, *Il principio di sana collaborazione tra Chiesa e Comunità politica a cinquant'anni dal Concilio Vaticano II* (pp. 561-583) esamina, tra i vari principi conciliari e magisteriali sui rapporti Chiesa-comunità politica oggetto della teoria canonistica, quello della *sana cooperatio* (che declina

¹⁰ L'argomento è ampiamente analizzato in G. DALLA TORRE, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena, 1983.

nelle sue variabili di sana laicità; di promozione dei diritti umani; di attività concordataria e nelle relazioni multilaterali) in un quadro di sintesi positiva.¹¹

Posto il ruolo oggi marginale degli organismi di partecipazione ecclesiale (previsti al can.492 §1 CIC), MAURO RIVELLA, *Organismi di partecipazione ecclesiale: un'occasione mancata?* (pp. 584-592) ne valuta i punti deboli (spec. la “corretta articolazione tra livello decisionale e consultivo”) e le cause della crisi e l'eventuale riaffermazione, attraverso un'impostazione statutaria del *modus operandi*, specialmente in Italia.

Nonostante le permanenti criticità, attribuibili al diritto complementare delle Conferenze Episcopali, il sistema latino esprime vantaggi circa i “ministeri laicali”. LUIGI SABBARESE, *I ministeri laicali nella Chiesa latina* (pp. 593-607) sonda i tentativi dell'Istr. *Ecclesiae de mysterio* volti a rimuovere le differenze ontologiche tra ministeri istituiti ed ordinati, pur nell'incertezza delle soluzioni.¹² EMMA GRAZIELLA SARACENI, *Caritate invigilando: prime osservazioni sul motu proprio Intima Ecclesiae Natura* (pp. 608-623). Nel loro magistero Francesco e Benedetto XVI richiamano la testimonianza della fede attraverso la via privilegiata della carità. Su tale linea si innesta il M.P. *Intima Ecclesiae Natura* da cui si ricava, osserva l'A., come una “dimensione istituzionale di giuridicità appartenga dichiaratamente alla carità” e che l'azione di controllo amministrativo sia connaturale alla Chiesa.¹³ ELIO SGRECCIA, *Sulle frontiere della vita* (pp. 624-628) ripercorre le questioni di “bioetica di confine” care a Dalla Torre,¹⁴ tracciando i profili paradossali ricadenti sulla dignità ed i rapporti umani.

ANGELA PATRIZIA TAVANI, *L'operosa convergenza per il bene comune nei discorsi di Giorgio Napolitano, Benedetto XVI e Francesco* (pp. 629-638). Giorgio Napolitano ha intessuto tra il 2006 e il 2013 con Benedetto XVI e Francesco un autentico “dialogo sintonico”, confermando la “potenzialità espansiva” dell'art.1 dell'Accordo del 1984, quale “canone ermeneutico dello sviluppo nella continuità” nell'insegnamento sempre attuale della “sana cooperatio” enunciata in *Gaudium et Spes*.¹⁵ PATRICK VALDRINI, *L'organizzazione della Chiesa cattolica in Europa e la politica europea di Giovanni Paolo II* (pp. 639-648) rilegge i discorsi di Giovanni Paolo II alla ricerca dei possibili legami tra la sua “politica europea” e le finalità statutarie delle tre istituzioni episcopali europee (CCEE; Nunzio apostolico in UE; COMECE).

ILARIA ZUANAZZI, *L'amore “affidabile”: natura, cultura e grazia nell'indissolubilità del matrimonio* (pp. 649-663) analizza i presupposti antropologici

¹¹ Con ripetuti rinvii a G. DALLA TORRE, *La città sul monte*, cit.

¹² Con richiami a G. DALLA TORRE, *Considerazioni preliminari sui laici* cit.

¹³ Il tema della *caritas* quale servizio, traducibile nelle forme di assistenza offerte dalla Chiesa, è oggetto di molteplici studi in Dalla Torre, puntualmente menzionati dall'A.

¹⁴ In particolare, G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita; etica, bioetica e diritto. I*, Studium Roma, 1997.

¹⁵ Cfr. G. DALLA TORRE, *La città sul monte*, cit.

e le conseguenze sul matrimonio naturale-sacramentale, della corrispondenza tra consenso manifestato e convinzioni interiori dei nubendi, richiamando il legame stretto tra fede e amore in Dio espresso da papa Francesco in *Lumen fidei*.¹⁶

¹⁶ Un tema ampiamente trattato da Dalla Torre e qui più volte citato.